



COMUNE DI ALSENO

*Provincia di Piacenza
P.zza XXV Aprile 1 –29010 Alseno*

REGOLAMENTO SULLE FORME DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETÀ COMUNALE

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 43 del 6.12.2016



INDICE

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI	3
CAPO I – PRINCIPI	3
ART. 1 - DEFINIZIONI.....	3
ART. 2 - OGGETTO E FINALITÀ.....	4
ART. 3 – CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI.....	5
ART. 4 - FORME E MODALITÀ DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	6
ART.5 - GESTIONE DEGLI IMPIANTI E CONCESSIONE IN USO DI SPAZI NELL’AMBITO DEGLI STESSI.....	7
ART. 6 - SOGGETTI POTENZIALI AFFIDATARI DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI.....	7
ART. 7 - ATTIVITÀ SPORTIVE ED USO PUBBLICO SOCIALE DEGLI IMPIANTI	8
TITOLO II – DISPOSIZIONI PER LA DISCIPLINA DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI.....	8
CAPO I – DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI.....	8
CAPO II – DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA AMMINISTRAZIONE E GESTORE	13
ART. 14 - CONVENZIONE TRA AMMINISTRAZIONE E GESTORE.....	13
ART. 15 - EVENTUALI MIGLIORIE STRUTTURALI/INVESTIMENTI REALIZZABILI DAL GESTORE.....	14
ART. 16 – TARIFFE, USI GRATUITI, AGIBILITÀ, RISERVA DI UTILIZZO, PUBBLICITÀ, REGOLE DI ACCESSO, REFERENTI PER LA SICUREZZA E IL SOCCORSO, GESTIONE IMPIANTI TECNICI.	14
ART. 17 - ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA.....	15
ART. 18 – ONERI ED OBBLIGHI DEL GESTORE.....	16
ART. 19 - ONERI A CARICO DEL COMUNE	18
ART. 20 – AFFIDAMENTO: DURATA, RINNOVO, PROROGA, RECESSO, RISOLUZIONE	18
ART. 21 - VERIFICHE E CONTROLLI DELLA GESTIONE	19
ART. 22 - BILANCIO SOCIALE DELLA GESTIONE	20
ART. 23 -DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DI RINVIO	20
ART. 24 – CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE	20
ART. 25- ENTRATA IN VIGORE.....	20
ALLEGATO A.....	21



TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

CAPO I – PRINCIPI

ART. 1 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a) per “Amministrazione”, il Comune di Alseno;
- b) per “Affidatario” e/o “Gestore”, il gestore dell’impianto sportivo;
- c) per “Impianto sportivo”, il luogo e/o edificio di proprietà comunale opportunamente attrezzato, destinato alla pratica di una o più attività sportive, anche ove utilizzato in parte in parte per attività scolastica;
- d) per “attività sportiva”, la pratica di una o più discipline sportive svolta a livello amatoriale, dilettantistico, ricreativo, agonistico;
- e) per “gestione dell’impianto sportivo”, l’insieme delle operazioni, ivi compresa la manutenzione ordinaria della struttura come identificata dal Codice Civile, che consentono all’impianto sportivo erogare servizi per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva, con particolare riferimento alla realtà ed ai bisogni manifesti del territorio del Comune di Alseno;
- f) per “Progetto di gestione dell’impianto sportivo” il piano di utilizzo prescritto dalla L.R. n. 11/2007 e s.m.i.;
- g) per “affidamento in gestione”, il rapporto nel quale a favore dell’Affidatario si verifica una traslazione di funzioni e poteri pubblici propri dell’Amministrazione concedente e sul soggetto gravano i rischi di gestione del servizio di gestione;
- h) per “concessione in uso” il provvedimento con il quale l’Amministrazione autorizza l’uso di un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività nello stesso previste in conformità alle norme di settore ed al presente Regolamento;
- i) per “tariffe”, le somme approvate dall’Amministrazione che l’utilizzatore dell’impianto deve versare al gestore dell’impianto per l’utilizzo dello stesso o per l’accesso alle attività svolte dal gestore medesimo;
- j) per “contributo dell’Amministrazione”, l’importo annuale, riconosciuto e pagato, che il Comune di Alseno concede a sostegno della gestione, composto da un contributo ordinario per la gestione e dall’eventuale importo straordinario riconosciuto per eventi e necessità imprevedute che il Comune di Alseno stabilisce di concedere a sostegno di attività gestionali specifiche;
- k) per “canone” o “corrispettivo”, l’importo che il gestore dell’impianto corrisponde all’Amministrazione Comunale.
- l) per migliorie strutturali/investimenti realizzabili, la realizzazione da parte dell’affidatario di eventuali lavori di miglioria, la realizzazione di investimenti per opere ulteriori, per l’acquisto di strumentazioni e impianti tecnologici connessi all’impianto, a condizione che gli stessi siano stati convenuti preventivamente con l’Amministrazione ed autorizzati dalla Giunta Comunale.



ART. 2 - OGGETTO E FINALITÀ

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale, privi di rilevanza economica, in attuazione della Legge Regionale Emilia Romagna n.11 del 6 luglio 2007, secondo i principi dell'articolo 90 – comma 25 – della Legge n°289/2002 e s.m.i.¹.
2. Sono esclusi dal presente regolamento gli impianti sportivi, qualora esistenti, di rilevanza economica, per i quali l'affidamento della gestione è regolato dall'art. 113 del Decreto Legislativo n.267/2000 e s.m.i.. nonché gli impianti soggetti all'applicazione dell'art. 164 e segg., del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto oggetto di affidamento mediante concessione.
3. Gli elementi principali che sono in grado di determinare la rilevanza economica degli impianti sportivi sono i seguenti:
 - a) la capacità di remunerare il capitale investito e produrre reddito agendo in normali condizioni di mercato e in assenza di sostegno economico dell'ente pubblico proprietario;
 - b) la sussistenza di un insieme di fattori che garantiscono un margine di profitto sulla base della redditività non determinabile a priori ma previa analisi puntuale di fattori quali la dimensione dell'impianto sportivo, il bacino e la numerosità d'utenza attesa, la propensione al consumo dei servizi sportivi in relazione alla tipologia impiantistica degli stessi, alla disciplina sportiva in essi praticabile (agonistica, di base, ricreativa), la presenza di servizi aggiuntivi che consentano di incrementare l'autofinanziamento (wellness, fitness, ristorazione, vendite prodotti sportivi, corsi di avviamento allo sport o per il benessere psicofisico, ecc.), la presenza sul mercato di riferimento di potenziali sponsor coinvolgibili;
 - c) il servizio che si innesta in settori per i quali esistono i presupposti ordinari di adeguata redditività, generatori come tali di un mercato competitivo.
4. I principali elementi che al contrario contraddistinguono un servizio privo di rilevanza economica sono i seguenti:
 - a) la mancanza di alternative ad una gestione che per sua natura o per i vincoli ai quali è sottoposta, non dà luogo ad alcuna competizione e quindi risulta irrilevante ai fini della concorrenza;
 - b) la forte riduzione delle potenzialità determinata dal Comune in conseguenza dell'introduzione di vincoli convenzionali che di fatto comprimono la capacità di autofinanziamento del Gestore, quali il rispetto del sistema tariffario dei servizi rivolti all'utenza (vedasi l'art. 117 del D. Lgs. n° 267/2000 e s.m.), i vincoli sociali di utilizzo, il numero di giornate di uso riservato degli impianti a

¹ Legge n°289/2002 articolo 90 c. 25.

“Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 29 della presente legge, nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento.”



titolo gratuito per iniziative dell'Ente, per attività scolastiche d'istituto volte alla didattica ed alla pratica sportiva, l'uso riservato a soggetti patrocinati, le eventuali migliorie obbligatorie richieste, ecc.;

5. La gestione degli impianti sportivi comunali è improntata a criteri di efficienza ed economicità e tesa alla realizzazione delle finalità istituzionali di promozione e sviluppo della pratica sportiva.
6. Con il presente regolamento, l'Amministrazione si propone il raggiungimento delle seguenti finalità specifiche, che considera di rilevante interesse pubblico:
 - a) contribuire in modo determinante alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative;
 - b) dare piena attuazione alla L.R. n.11/2007 e s.m.i. "Disciplina delle modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi di proprietà comunale";
 - c) valorizzare e sostenere l'associazionismo sportivo presente sul territorio comunale, che da anni opera nel settore senza finalità di lucro, fornendo l'opportunità di contribuire al benessere dei cittadini attraverso la pratica dello sport utilizzando gli impianti comunali;
 - d) ottenere una conduzione economica, e gestionale complessiva, degli impianti sportivi con oneri progressivamente ridotti a carico dell'Amministrazione e dei fruitori degli impianti stessi;
 - e) avviare relazioni di partenariato tra Ente locale e Affidatario (inteso come associazionismo sportivo espressione del territorio), per ottimizzare gli oneri di mantenimento degli impianti durante il periodo convenzionato;
 - f) salvaguardare e valorizzare il patrimonio degli impianti sportivi comunali.

ART. 3 – CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

1. Alla data di adozione del presente Regolamento, gli impianti sportivi comunali presenti sul territorio oggetto del presente regolamento, nel rispetto delle specifiche caratteristiche, sono classificati in:

A. Impianti sportivi privi di rilevanza economica, dotati di complessità strutturale e gestionale, con rilevanza d'uso pubblico sociale anche in relazione alle diversificate attività sportive che vi si possono praticare, riferibili al territorio comunale, destinati ad accogliere manifestazioni ed attività sportiva agonistica e non agonistica;

B. Impianti sportivi di base privi di rilevanza economica di scarsa complessità strutturale e gestionale, con rilevanza d'uso pubblico sociale correlata principalmente alla libera fruizione nel contesto territoriale in cui sono collocati;

C. Palestre e impianti sportivi di uso scolastico, privi di rilevanza economica, soggetti a particolari modalità di utilizzo, anche nel rispetto di quanto previsto al comma 26 dell'articolo 90 della Legge n°289/2002 e s.m..



2. L'individuazione degli impianti secondo la classificazione di cui al precedente comma 1 è stabilita dell'Allegato "A" al presente Regolamento e può esser rivista periodicamente con atto deliberativo della Giunta Comunale.

3. Gli impianti con rilevanza d'uso pubblico sociale di cui alla lettera A) del suddetto allegato sono destinati prioritariamente al soddisfacimento delle esigenze di promozione della pratica sportiva agonistica e non agonistica, organizzata e non, e all'ospitalità di manifestazioni sociali, ricreative e culturali di interesse locale.

4. Gli impianti di base di cui alla lettera B) sono principalmente a servizio della libera fruizione da parte della collettività per rispondere alle spontanee necessità di pratica sportiva, formazione fisica, attività sociali e ludico-ricreative principalmente connesse alla loro collocazione territoriale.

Le palestre e gli impianti di cui alla lettera C) sono destinati in via prioritaria all'attività curriculare della scuola di appartenenza. Nelle fasce orarie libere possono essere concesse in uso per la pratica delle associazioni sportive, della collettività, per eventi e manifestazioni varie compatibili con le strutture: le istituzioni scolastiche potranno richiedere l'uso degli impianti extrascolastici, ed il soggetto che è autorizzato a gestire impianti scolastici oltre l'orario dell'istituto, vi provvederanno previ opportuni accordi fra Comune, gestore ed istituzione scolastica.

5. L'utilizzo occasionale degli impianti per attività o per eventi particolari differenti da quelli normalmente svolti in essi non comporta modifica della suddetta classificazione generale.

ART. 4 - FORME E MODALITÀ DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

1. Gli impianti sportivi del Comune di Alseno possono essere gestiti nelle seguenti forme e modalità:

- a) dall'Amministrazione comunale, in economia, in particolare qualora gli impianti abbiano caratteristiche tali da non consentirne la gestione ottimale con altre modalità;
- b) mediante affidamento in gestione, in via preferenziale, a società sportive ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, aventi significativo radicamento territoriale e dotati di capacità operativa adeguata alle attività da realizzare. I suddetti soggetti verranno individuati previo esperimento procedure di selezione o direttamente, qualora ne ricorrano i presupposti, secondo quanto stabilito dal presente Regolamento e dalla normativa applicabile;
- c) mediante affidamento in gestione a soggetti diversi dal precedente punto b), anche aventi configurazione giuridica in forma imprenditoriale, in caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione fra i soggetti di cui al precedente punto b).

2. L'affidamento in gestione a soggetto esterno al Comune prevede che lo stesso si faccia carico del rischio operativo e gestionale degli impianti sportivi introitando:

- a) le tariffe per l'uso degli impianti, stabilite in accordo con l'amministrazione e preventivamente approvate dalla stessa;



- b) un contributo dell'Amministrazione a sostegno della gestione a compensazione delle riduzioni di potenzialità enunciate al precedente punto "b)" comma 4 dell'articolo 2;
- c) un eventuale ulteriore contributo integrativo dell'Amministrazione in relazione a prestazioni che soddisfino esigenze straordinarie temporanee richieste dall'amministrazione o proposte dal gestore in entrambi i casi preventivamente approvate con provvedimento comunale con il quale si procede anche a determinare l'entità della suddetta integrazione, le modalità di pagamento e la durata, le fonti di finanziamento e l'impegno della spesa aggiuntiva.

ART.5 - GESTIONE DEGLI IMPIANTI E CONCESSIONE IN USO DI SPAZI NELL'AMBITO DEGLI STESSI

1. Al soggetto Gestore spettano le attività relative alla programmazione complessiva dell'utilizzo dell'impianto sportivo, compresa la definizione e l'assegnazione degli spazi in uso ai soggetti fruitori, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento e dalla convenzione.
2. L'utilizzo degli impianti sportivi da parte di cittadini singoli o aggregati, di associazioni e di società sportive, nonché di associazioni con altra finalizzazione sociale, purchè compatibile con le caratteristiche d'uso degli impianti, è consentito dal Gestore sulla base di una programmazione complessiva della singola struttura e previa comunicazione preventiva al Comune.

ART. 6 - SOGGETTI POTENZIALI AFFIDATARI DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI

1. L'affidamento della gestione degli impianti sportivi comunali, è riservato in via preferenziale ai soggetti indicati al precedente art. 4, comma 1 lett. b) nel rispetto dei principi enunciati all' art. 2, comma 3 della Legge Regionale n. 11/2007 e s.m.i. purchè in possesso dei requisiti indicati dal successivo articolo 10.
2. Nell' ambito delle procedure di selezione finalizzate all'affidamento in gestione di impianti sportivi i soggetti di cui al comma 1 possono presentarsi anche in forma associata.
3. L'Amministrazione ritiene strategico, e pertanto prioritario, promuovere l'iniziativa delle associazioni sportive presenti sul territorio, concedendo ad esse l'occasione per esprimersi ed impegnarsi in servizi per la pratica e la diffusione dello sport a favore della collettività ed in particolare dei giovani.
4. Il territorio di riferimento di un singolo impianto è inteso prioritariamente come il consolidato bacino d'utenza dell'impianto medesimo, quale espressione dell'organizzazione sociale, delle singole attività ludico-aggregative e culturali ivi svolte; si distinguono pertanto gli impianti e le associazioni operanti nel Capoluogo, nelle frazioni di Castelnuovo Fogliani, Lusurasco, Chiaravalle, Cortina.
5. Il procedimento di affidamento di un impianto sportivo sarà teso ad impedire che un'unica Associazione o realtà sportiva, presente sul territorio di riferimento, divenga Gestore di una pluralità di



impianti adibiti alla medesima attività sportiva, evitando il determinarsi di situazioni di monopolio o di esclusiva.

ART. 7 - ATTIVITÀ SPORTIVE ED USO PUBBLICO SOCIALE DEGLI IMPIANTI

1. Gli impianti sportivi comunali sono destinati a favorire la pratica di attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico.
2. L'Amministrazione persegue gli interessi generali della collettività in materia di sport ed attività motoria mettendo gli impianti sportivi comunali a disposizione degli organismi anche associativi e delle scuole che svolgono le attività sportive definite di pubblico interesse, in base al principio del pluralismo.
3. In relazione alle finalità di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono considerate:
 - a) quali attività sportive, ricreative e sociali di preminente interesse pubblico: l'attività motoria a favore dei diversamente-abili e degli anziani, l'attività formativa per preadolescenti ed adolescenti, lo sport di base, l'attività sportiva per le scuole, l'attività ricreativa e sociale per la cittadinanza;
 - b) quali attività sportive di interesse pubblico: le attività agonistiche riferite ai campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali, organizzati da organismi riconosciuti dal C.O.N.I. o da Enti di promozione sportiva.
4. Le attività di cui al precedente comma 3, lettera "a)" rendono effettivo l'uso pubblico sociale degli impianti sportivi.
5. Le attività di cui al precedente comma 3, lettera "b)" consentono l'uso pubblico sociale degli impianti sportivi in quanto forme di promozione dello sport.

TITOLO II – DISPOSIZIONI PER LA DISCIPLINA DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI

CAPO I – DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI

ART. 8 - AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

1. L'individuazione dei soggetti affidatari della gestione degli impianti sportivi avviene di norma con procedure di selezione ad evidenza pubblica, tramite apposito bando nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 6, 7, 9 10 e 11 del presente Regolamento e dei principi di pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
2. La gestione può comunque essere affidata in via diretta nei seguenti casi:
 - A. quando è presente sul territorio di riferimento un solo soggetto che promuova la disciplina praticabile presso l'impianto nel rispetto dei requisiti e dei criteri di affidamento previsti dal presente regolamento;



- B. quando le società e le associazioni di promozione sportiva operanti sul territorio di riferimento su cui insiste l'impianto costituiscono un unico soggetto sportivo;
- C. quando gli impianti sportivi hanno caratteristiche e dimensioni che consentono esclusivamente lo svolgimento di attività amatoriali e ricreative riferibili al territorio di riferimento in cui sono ubicati.
3. I soggetti di cui ai punti A, B, C del precedente comma devono essere iscritti all'Albo Comunale delle libere forme associative.
4. L'affidamento della gestione in via diretta, di cui al precedente comma 2, avviene di norma previa presentazione e valutazione di un "progetto di gestione dell'impianto sportivo" nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 6, 7, 9, 10 e 11 del presente Regolamento, con esplicitazione di quanto previsto al successivo comma 4 dell'articolo 9.
5. L'affidamento diretto di cui al punto precedente, prevede comunque la pubblicazione preventiva sul sito internet e all'Albo Pretorio del Comune di Alseno di un "Avviso Informativo" anche in forma cumulativa per più impianti comunali con esplicitata la volontà dell'Amministrazione a procedere, l'individuazione del gestore previsto, le informazioni, le condizioni principali riguardanti l'affidamento in gestione dei vari impianti sportivi e l'ammontare del contributo ordinario, ispirati tutti dai criteri contenuti nel presente Regolamento: è previsto un tempo minimo di pubblicazione di quindici giorni.
6. Chiunque sia interessato può fare pervenire osservazioni in merito al procedimento di affidamento diretto oggetto dell'avviso.
7. La pubblicazione del bando di cui al precedente comma 1. potrà avvenire anche in forma cumulativa per più impianti comunali, con modalità capaci di tutelare la pluralità di partecipazione delle associazioni sportive presenti sul territorio comunale di riferimento, e volte a garantire il rispetto di quanto previsto al precedente articolo 6 comma 5.
8. Nel caso pervenga una sola proposta di gestione per uno specifico impianto, ai sensi del precedente comma 3, e questa venga ritenuta competitiva e vantaggiosa dalla Giunta Comunale, si potrà comunque procedere all'affidamento.
9. L'affidamento diretto ai sensi del comma 2 non potrà superare il periodo previsto al comma 3 dell'articolo 9 e dall'articolo 16.

ART. 9 - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI A SOGGETTI TERZI

1. Qualora non si fossero concretizzati affidamenti diretti per mancanza di candidature, candidature non vantaggiose per l'Amministrazione il Responsabile del Settore competente provvede all'approvazione di un apposito "Bando di Selezione" rivolto a soggetti terzi da rendere noto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet dell'Amministrazione.
2. Nel Bando di Selezione sono specificati modalità e termini entro i quali società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni



sportive nazionali interessate devono presentare le proposte di gestione, nonché i criteri di valutazione adottati ed il punteggio massimo attribuito per ciascuno di essi.

3. Nel Bando di Selezione sono indicati altresì: la durata dell'affidamento in gestione, che non può superare il limite massimo di dieci anni, l'eventuale contributo economico concedibile a sostegno della gestione, nonché i reciproci diritti ed obblighi delle parti.

4. L'Amministrazione valuta le proposte dei partecipanti alla procedura di affidamento chiedendo la presentazione di offerte che esplicitino:

- a) un "Progetto di gestione dell'impianto sportivo" che stabilisce: attività sportive, tipologie di utenza, orari d'uso degli impianti e, ove già non vi provveda il Comune, un "Piano di conduzione tecnica" che contiene la descrizione delle attività di manutenzione, di approvvigionamento, di custodia e guardiania, le attività concernenti il funzionamento tecnologico degli impianti (quadro organizzativo/gestionale);
 - b) un piano economico, comprensivo delle entrate e delle uscite preventivabili (quadro di budget);
 - c) una proposta di tariffe per l'utilizzo delle strutture e l'eventuale ammontare del contributo richiesto all'Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dal precedente comma 3.
5. La valutazione dei progetti è effettuata dall'Amministrazione, mediante apposita commissione all'uopo nominata.

ART. 10 - REQUISITI PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

1. Ai sensi della Legge Regionale n.11/2007 e s.m., i soggetti che intendono partecipare alle procedure per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi, previste dagli articoli 8 e 9 devono possedere i seguenti requisiti:

- a) indicazione nella denominazione sociale e nello statuto la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica, coerenti con le caratteristiche degli impianti interessati;
- b) assunzione di una delle forme di cui all'art. 90, comma 17 Legge 289/2002 e s.m.i.:
 - b1. associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile;
 - b2. associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al D.P.R.n.361/2000 e s.m.i.;
 - b3. società sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro.
- c) aver ottenuto il riconoscimento del CONI, oppure il riconoscimento da Ente specifico, oppure essere iscritte nei Registri delle associazioni di cui all'art. 4 Legge Regionale n. 34/2002 e s.m.i.;

2. I soggetti di cui al precedente comma 1 devono avere un significativo radicamento territoriale nel contesto del sistema sportivo locale, valutabile in base a più elementi dimostrativi della capacità di coinvolgere cittadini e strutture sportive del Comune di Alseno nelle proprie attività.



3. Il Responsabile del Servizio competente può individuare ulteriori requisiti finalizzati ad accertare la capacità a contrarre con l'Amministrazione, la solidità della situazione economica, la capacità tecnica e l'affidabilità organizzativa dei soggetti partecipanti alla procedura di affidamento; l'accertamento del possesso dei requisiti deve essere compiuto tenendo conto:

- a) per la capacità a contrarre: del rispetto delle normative vigenti regolanti il possesso di specifici requisiti da parte di soggetti, anche senza configurazione imprenditoriale, che vogliano instaurare rapporti di natura contrattuale con la Pubblica Amministrazione;
- b) per la solidità della situazione economica: di elementi illustrativi del bilancio e delle potenzialità di investimento, analizzabili anche mediante referenze bancarie;
- c) per la capacità tecnica: delle esperienze pregresse maturate nella gestione di impianti sportivi, valutabili prioritariamente in termini di analogia alle attività da affidare in gestione;
- d) per l'affidabilità organizzativa: dell'assetto complessivo del soggetto in relazione alle attività da realizzare, con riferimento particolare alla struttura operativa stabile del soggetto.

ART. 11 - CRITERI GENERALI PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE A SOGGETTI TERZI

1. Qualora ne ricorrano le condizioni, la gestione gli impianti sportivi comunali è affidata ai soggetti di cui all'articolo 6, tenendo conto dei seguenti criteri generali:

- a) ottimizzazione della gestione degli impianti sportivi, anche in chiave di miglioramento del rapporto tra la funzione tipica degli stessi ed uso pubblico sociale, con particolare attenzione per:
 - a1. la ricerca del massimo soddisfacimento delle esigenze dei vari soggetti fruitori;
 - a2. il numero, la tipologia e la compatibilità delle attività sportive praticabili nell'impianto da affidare in gestione;
 - a3. l'organizzazione di attività a favore dei ragazzi e dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani;
 - a4. il mantenimento e il consolidamento della rilevanza sociale dell'impianto sportivo quale centro di aggregazione della comunità locale e di sviluppo della cultura sportiva;
- b) la massima garanzia possibile di utilizzo dell'impianto a favore di tutti i cittadini, con eventuale programma di attività svolte con il coinvolgimento di soggetti di cui al precedente comma 2 articolo 5;
- c) qualificazione professionale degli operatori sportivi, degli istruttori e allenatori;
- d) esperienza pluriennale nel settore specifico del candidato gestore, pari ad almeno tre anni, con radicamento nel tessuto sportivo e sociale del territorio;
- e) affidabilità economica, valutabile anche attraverso referenze bancarie;
- f) miglioramento funzionale degli impianti, attuato anche mediante investimenti specifici, volti all'ottimizzazione delle attività manutentive e alla riduzione dei costi delle utenze;
- g) potenzialità e compatibilità delle attività ulteriori, anche ricreative e sociali, realizzabili dall'affidatario, con le attività tipiche dell'impianto (sportive e complementari);



- h) razionalizzazione del budget gestionale, con particolare riguardo alla capacità di riduzione dei costi fissi e delle quote partecipative, anche in funzione della stabilizzazione delle tariffe;
 - i) utilizzo dell'avviso pubblico come modalità di pubblicità della procedura di selezione, idonea a garantire l'effettiva conoscenza a tutti i soggetti interessati.
2. Ulteriori criteri, integrativi e specificativi di quelli definiti nel precedente comma, possono essere stabiliti in relazione a particolari caratteristiche tecniche degli impianti o delle attività sportive da praticare in essi.
3. Il soggetto affidatario è tenuto a rendicontare annualmente all'Amministrazione l'attività gestionale svolta secondo quanto stabilito dal successivo articolo 13.

ART. 12 - INVESTIMENTI DI SOGGETTI TERZI

1. L'Amministrazione può eventualmente fare ricorso a procedure previste dalla normativa vigente in materia (con particolare riferimento al D.Lgs. n. 50/2016) le quali consentano il coinvolgimento di qualificati soggetti privati, anche con configurazione imprenditoriale, per la realizzazione di impianti sportivi con risorse proprie degli stessi, e per la loro eventuale successiva gestione, quali:
- a) finanza di progetto;
 - b) concessione di sola costruzione;
 - c) concessione di costruzione e gestione;
 - d) altre modalità di Partenariato Pubblico-Privato (PPP).
2. In relazione alle procedure di cui al precedente comma 1, la Giunta Comunale può definire elementi regolativi che consentono ai Gestori di rapportarsi in modo ottimale al sistema sportivo locale, anche valorizzando il contributo operativo e gestionale delle associazioni sportive. Sono fatte salve le competenze del Consiglio Comunale in merito alle procedure di cui al comma 1.

ART.13 - RENDICONTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI GESTIONE

1. Il soggetto gestore fornisce annualmente all'Amministrazione apposita relazione di rendiconto dell'attività svolta dalla quale risultino almeno i seguenti elementi:
- a) con riferimento allo svolgimento delle attività negli impianti:
 - a1. numero e tipologia delle attività svolte (sportive, complementari, sociali e culturali);
 - a2. numero e tipologia degli accessi/utilizzatori degli impianti;
 - b) con riferimento al conduzione tecnica e gestionale:
 - b1. orari e periodi d'utilizzo degli impianti;
 - b2. attività di manutenzione, custodia e guardiania degli impianti sportivi;
 - b3. approvvigionamento di beni, servizi e attrezzature;
 - c) con riferimento alla gestione economica, il risultato della gestione, l'andamento e tipologia dei costi, l'andamento e tipologia dei ricavi.



2. Il soggetto gestore deve fornire ogni altra informazione e/o documentazione eventualmente richiesta dall'Amministrazione ai fini della rendicontazione delle attività.

CAPO II – DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA AMMINISTRAZIONE E GESTORE

ART. 14 - CONVENZIONE TRA AMMINISTRAZIONE E GESTORE

1. Il rapporto tra l'Amministrazione e il Gestore individuato come affidatario in base alle procedure di cui all'art. 8 e all'art. 9 è regolato da apposita convenzione, di cui allo schema approvato con atto della Giunta Comunale, nel rispetto dei contenuti del presente Regolamento, sottoscritta per conto del Comune dal Responsabile del Servizio Competente o da un suo sostituto.

2. La convenzione, oltre a prevedere tutti gli elementi normalmente previsti dai contratti, individua le obbligazioni a carico del soggetto affidatario Gestore che consentono all'impianto di funzionare ed erogare servizi e stabilisce le condizioni giuridiche ed economiche della gestione, nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento e con particolare riferimento a:

- a) la garanzia dell'apertura dell'impianto a tutti i cittadini, singoli o aggregati;
- b) le modalità di assicurazione e tutela dell'uso pubblico sociale e di promozione sportiva;
- c) la funzionalità, la salvaguardia e l'ottimizzazione dell'uso degli impianti;
- d) le modalità di regolazione dei rapporti tra soggetto affidatario quale gestore dell'impianto e gli altri soggetti che ne possono fruire mediante concessione in uso;
- e) la durata della gestione, determinata tenendo conto degli eventuali interventi di ristrutturazione, ammodernamento, miglioria o edificazione realizzati a cura del Gestore;
- f) attività di gestione e manutenzione ordinaria;
- g) eventuali attività manutenzione straordinaria a carico del Gestore;
- h) oneri e utenze a carico del Gestore;
- i) eventuale canone da riconoscere al Comune di Alseno per gli impianti con rilevanza economica;
- j) contributo dell'Amministrazione e tempi di pagamento, con possibilità di prevedere un pagamento periodico anticipato;
- k) criteri e modalità di utilizzo dell'impianto;
- l) vigilanza e segnalazioni;
- m) cauzione di garanzia per il rispetto degli obblighi convenzionali;
- n) verbale di consegna e riconsegna dell'impianto;
- o) disciplina e applicazione delle tariffe, comprendente il programma di contenimento e di differenziazione tariffaria;
- p) Tipologie di usi gratuiti e/o agevolati, riserva di utilizzo comunale;
- q) decadenza, recesso, risoluzione delle controversie;
- r) divieto di subappalto;



- s) il quadro delle responsabilità, delle garanzie e delle assicurazioni connesse agli impianti e alle attività di gestione degli impianti;
 - t) monitoraggio dei costi e dei benefici derivanti dalla gestione;
 - u) spese contrattuali.
 - v) controlli e verifiche sulla gestione degli impianti affidati .
3. Alla convenzione si intenderanno allegati in quanto agli atti del competente Servizio Comunale sia il “Progetto di gestione dell’impianto sportivo” che il “Piano di conduzione tecnica”, redatti secondo quanto disciplinato dall’articolo 5 – commi 6 e 7 della L.R. n° 11/2007 e s.m.i., proposti dal soggetto gestore ove non predisposti dal Comune, come previsto al precedente articolo 9 comma 4 punto “a)”, come approvati dalla Giunta Comunale.
4. Le convenzioni per la gestione di impianti sportivi di proprietà comunale dovranno prevedere espressa clausola che vieta la distribuzione agli associati, anche in modo indiretto, di utili, residui di gestione, fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’associazione. Gli eventuali utili di bilancio, derivanti dalla gestione dell’impianto, dovranno essere investiti totalmente per miglioramenti strumentali e gestionali dell’impianto stesso, in attuazione del “Progetto di gestione dell’impianto sportivo”.

ART. 15 - EVENTUALI MIGLIORIE STRUTTURALI/INVESTIMENTI REALIZZABILI DAL GESTORE

1. La convenzione tra Amministrazione e Gestore, ove previsto dal bando per l’affidamento o dall’ “Avviso Informativo”, può prevedere anche la disciplina di elementi ulteriori, quali la realizzazione da parte dell’affidatario:
- a) di eventuali lavori di miglioria;
 - b) di investimenti per opere ulteriori;
 - c) di investimenti per l’acquisto di strumentazioni e impianti tecnologici connessi all’impianto.
2. Gli interventi di cui al presente articolo devono essere autorizzati preventivamente dalla Giunta Comunale e realizzati in conformità alla normativa vigente in materia.

ART. 16 – TARIFFE, USI GRATUITI, AGIBILITÀ, RISERVA DI UTILIZZO, PUBBLICITÀ, REGOLE DI ACCESSO, REFERENTI PER LA SICUREZZA E IL SOCCORSO, GESTIONE IMPIANTI TECNICI.

1. Tariffe. Le tariffe, ed il loro aggiornamento annuale, sono stabilite per ogni singolo impianto dato in gestione con delibera di Giunta Comunale; esse potranno essere differenziate in relazione a vari fattori quali, ad esempio, il tipo di utilizzo, le fasce orarie, i periodi stagionali, le fasce di utenza ecc. Esse saranno introitate dal Gestore, ai sensi del precedente articolo 4 comma 2.
2. Usi Gratuiti. L’uso degli impianti sportivi comunali è concesso a titolo gratuito alle scuole pubbliche del territorio comunale che ne facciano richiesta, limitatamente al periodo scolastico ed agli



orari scolastici, compresa l'attività pomeridiana; le modalità dovranno essere convenute in accordo fra autorità scolastica e gestore dell'impianto.

3. Usi Gratuiti ulteriori. L'uso degli impianti sportivi comunali può essere concesso a titolo gratuito a specifiche categorie di soggetti individuate con deliberazioni di Giunta Comunale, e richiamate all'interno delle convenzioni stipulate per l'affidamento della gestione, ai sensi del presente Regolamento.

4. Agibilità degli impianti. L'uso degli impianti sportivi comunali per manifestazioni sportive ed extrasportive è concesso secondo le condizioni ed i requisiti di agibilità accertati e riconosciuti. Il Gestore assume a proprio carico la responsabilità del rispetto di tali requisiti anche in termini di affollamento massimo della struttura. Il titolare dell'attività coincide a tutti gli effetti di legge coincide con il Gestore dell'impianto.

5. Riserva di utilizzo per attività comunali. Il Comune di Alseno si riserva la facoltà di utilizzare gratuitamente per propri fini e per manifestazioni l'impianto affidato in gestione, secondo apposite clausole stabilite caso per caso e contenute nella convenzione.

6. Pubblicità. Lo sfruttamento pubblicitario degli impianti sportivi e dei relativi spazi è riservato al Gestore con introito integrale dei relativi proventi. Le modalità di affidamento degli spazi pubblicitari è prevista nella convenzione; il Gestore non può stipulare contratti pubblicitari con scadenza superiore a quella dell'affidamento. E' fatta salva l'applicazione dei tributi comunali se dovuti.

7. Regole di accesso agli impianti. Le modalità e limitazioni di accesso sono stabilite per ogni singolo impianto dalla convenzione per la gestione.

8. Referenti per la sicurezza e il soccorso. Il Gestore dell'impianto dovrà sostenere i costi e la formazione di un adeguato numero di soggetti preposti alla sicurezza della struttura e al soccorso sanitario.

9. Gestione degli impianti tecnici. Gli impianti elettrico, termico, idraulico, antintrusione, e comunque ogni altro impianto di cui è dotata la struttura sportiva, devono essere condotti, secondo le competenze attribuite dalla convenzione di gestione da personale specializzato e qualificato, fornito da ditte specializzate.

10. Gestione impianti – utenze. Il Gestore dovrà provvedere alla intestazione a proprio carico delle singole utenze entro trenta giorni dall'avvenuto affidamento, con libertà di rintracciare sul libero mercato il miglior erogatore/fornitore di servizi al quale affidarsi.

ART. 17 - ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA

1. E' fatto carico al concessionario, ai sensi del D.M. 18 marzo 1996, del D.P.R. 28 maggio 2001, n°311, e del D.Lgs. 09/04/2008 n.81 e s.m.i., di predisporre un piano della sicurezza che elenchi le azioni che competono per il mantenimento delle condizioni di sicurezza nell'impianto sportivo, e cioè:

a) il rispetto delle norme per la prevenzione incendi;



- b) l'istruzione e la formazione del personale sull'uso dei mezzi di sicurezza ed antincendio, l'evacuazione e le emergenze;
 - c) l'informazione a tutti gli utenti sulle procedure di emergenza;
 - d) il perfetto funzionamento dei dispositivi di controllo;
 - e) la funzionalità delle vie di esodo.
2. Sarà cura del concessionario predisporre e tenere in efficienza tutta la Segnaletica di Sicurezza descritta all'art.19 del D.M.18 marzo1996 e s.m.i. indicante le vie di esodo, i servizi di supporto (spogliatoi e servizi igienici), il posto di pronto soccorso ,le prime misure di Pronto Soccorso e le istruzioni per gli utenti e gli addetti.

ART. 18 – ONERI ED OBBLIGHI DEL GESTORE

Sono a carico del Gestore i seguenti obblighi:

- A. sostenere tutte le spese relative al personale addetto a qualsiasi titolo all'impianto ed alle attività in esso svolte, ivi compresi oneri contributivi, retributivi, assistenziali, assicurativi, della sicurezza e dovuti per ogni altro onere ed adempimento previsto dalle disposizioni vigenti;
- B. sostenere tutte le spese relative all'attivazione di adeguate coperture assicurative per la Responsabilità Civile verso i Terzi (RCT), per infortuni e indennizzi per ogni altro eventuale danno a persone originato dalle attività svolte nell'impianto sportivo nel suo complesso, secondo quanto prescritto dalla convenzione;
- C. provvedere all'apertura e chiusura dell'impianto negli orari e giorni di utilizzo;
- D. provvedere alle pulizie dei locali e degli impianti sportivi;
- E. sostenere tutte le "spese di manutenzione ordinaria" dei locali e dell'impianto.

Rientrano nella nozione di "manutenzione ordinaria" tutti gli interventi che riguardano opere di riparazione, ripristino delle finiture degli immobili e quelle necessarie a mantenere in efficienza l'impianto, nonché quelle straordinarie rese necessarie dall'inadempimento degli obblighi di ordinaria manutenzione, come si ricava, per analogia, dall'art. 1004 del Codice Civile.

A titolo puramente esemplificativo, e non esaustivo, essa comprende nello specifico:

- a) la manutenzione degli infissi con eventuale sostituzione delle molle di chiusura, delle serrature e maniglioni di sicurezza;
- b) la manutenzione del verde (con esclusione della potatura degli alberi ad alto fusto a carico del Comune), compresi stoccaggio e preparazione per il ritiro del medesimo;
- c) l'imbiancatura dei locali ivi compresi eventuali ripristini di porzioni di intonaco;
- d) la pulizia delle condotte della rete fognaria in caso di otturazione o malfunzionamento dei servizi igienici e delle docce, compreso lo svuotamento e la pulizia della fossa biologica quando necessario;
- e) la manutenzione dei manufatti contenenti gli impianti tecnologici, ivi compresi contatori acqua, gas ed energia elettrica;



- f) la manutenzione delle attrezzature antincendio presenti (manichette, estintori ecc...);
- g) il ripristino delle parti danneggiate da atti di incuria o vandalismo verificatisi durante lo svolgimento delle attività sportive;
- h) la sostituzione delle parti vetrate dei serramenti danneggiati e/o deteriorati;
- i) il controllo e la verifica di tutte le attrezzature sportive presenti nell'impianto ed il mantenimento delle stesse in completa sicurezza, previa verifica periodica di attacchi, bulloneria ecc., in modo da controllare il mantenimento dell'integrità delle stesse;
- j) il mantenimento in sicurezza delle pavimentazioni delle strutture, provvedendo alle eventuali riparazioni;
- k) la riparazione o sostituzione delle parti fisse e mobili dei campi da gioco temporaneamente o definitivamente inidonee all'uso (porte, reti, ecc);
- l) la riparazione di apparecchi sanitari e rubinetterie e/o sostituzione parziale degli stessi;
- m) la verniciatura periodica delle superfici lignee o metalliche di serramenti, cancelli, recinzioni, attrezzi sportivi ecc.;
- n) la riparazione dell'illuminazione normale e di emergenza, ivi compresa la fornitura e sostituzione delle lampade di qualsiasi tipo presenti sia nei locali interni che delle aree esterne;
- o) la manutenzione e verifica cadenza almeno semestrale della corretta funzionalità degli impianti elettrici e di messa a terra;
- p) la sostituzione totale o parziale di recinzioni in caso di rottura, danneggiamento o naturale deterioramento;
- q) la manutenzione delle apparecchiature e dotazioni mediche presenti nell'impianto.

Gli interventi di manutenzione dovranno essere effettuati nel pieno rispetto di tutte le normative attualmente vigenti (in particolare le norme di igiene, tutela della salute, edilizia pubblica, urbanistica, barriere architettoniche, delle norme sugli impianti termici, delle norme tecniche e di sicurezza), delle norme di prevenzione incendi (con particolare riferimento a quelle per gli impianti sportivi e locali di pubblico spettacolo ed antinfortunistiche –DPR 547/55 e s.m.i.). Tutti gli interventi manutentivi sugli impianti tecnologici dovranno essere eseguiti da personale abilitato.

F. far osservare agli utenti il calendario e il regolamento d'uso degli impianti e garantire un'adeguata attività di supervisione e controllo del corretto utilizzo degli stessi da parte dell'utenza, segnalando tempestivamente al Comune eventuali problematiche che dovessero emergere nella gestione delle strutture;

G. collaborare con l'Ufficio preposto, con le Associazioni sportive, con gli organismi scolastici autorizzati dal Comune al fine di assicurare un ottimale utilizzo delle strutture sportive;

H. assicurare la custodia dell'impianto, nonché delle attrezzature; la diligente custodia degli edifici e degli impianti deve essere assicurata in via continuativa e senza interruzioni nei giorni festivi;

I. informare tempestivamente, e comunque entro le 48 ore, il Comune, dell'accertamento di eventuali guasti o malfunzionamenti, il quali richiedano interventi eccedenti le competenze del concessionario;



J. osservare tutte le prescrizioni ed i divieti stabiliti dalla legge, dai regolamenti e dalle norme vigenti in materia fiscale e previdenziale, nonché dalle normali regole di prudenza atte ad evitare incendi, danni e infortuni. Il Concessionario è responsabile, ad ogni effetto, di ogni danno od infortunio che dovesse accadere durante la gestione ivi comprese le attività sportive;

K. osservare il “piano di utilizzo” previsto dall’articolo 5, comma 6 della L.R. Emilia Romagna 6/7/2007 n. 11;

L. osservare il “piano di conduzione tecnica” previsto dall’articolo 5, comma 7 della L.R. Emilia Romagna 6/7/2007 n. 11 ;

M. osservare ogni altra norma di legge o di regolamento attualmente vigente o che dovesse essere emanata durante il periodo di durata della presente convenzione, se ed in quanto applicabile.

ART. 19 - ONERI A CARICO DEL COMUNE

Sono a carico dell’Amministrazione comunale:

- a) gli interventi di manutenzione straordinaria nonché di ristrutturazione o ampliamento ad esclusione di quelli posti a carico del Gestore in base a specifica previsione contenuta nella Convenzione, in ogni caso purché non conseguenti ad incuria o dolo.
- b) l’eventuale erogazione di un contributo dell’Amministrazione a sostegno della gestione a compensazione delle riduzioni di potenzialità enunciate al precedente punto “b)” comma 4 dell’articolo 2;
- c) l’erogazione di un eventuale ulteriore contributo integrativo dell’Amministrazione in relazione a prestazioni che soddisfino esigenze straordinarie temporanee richieste dall’amministrazione o proposte dal gestore e preventivamente approvate.

ART. 20 – AFFIDAMENTO: DURATA, RINNOVO, PROROGA, RECESSO, RISOLUZIONE

1. L’affidamento in gestione di impianti sportivi è commisurato, nella sua durata complessiva, alle prospettive di sviluppo delle attività praticate, all’ottimizzazione gestionale, alla valorizzazione ed al miglioramento strutturale degli impianti stessi.
2. L’Amministrazione determina la durata degli affidamenti in gestione degli impianti sportivi in via preferenziale su base pluriennale, tenendo conto dei piani di gestione.
3. La durata delle convenzioni relative agli affidamenti in gestione di impianti non può comunque superare il periodo massimo previsto al precedente comma 3 dell’articolo 9: la prospettiva pluriennale di durata superiore è configurabile solo quando l’Amministrazione intenda affidare al gestore attività consistenti, con proiezione su molteplici annualità e comportante eventuali investimenti correlati.
4. La durata degli affidamenti in gestione può essere prorogata, sulla base di clausole espresse contenute nelle relative convenzioni, per un periodo di anni uno per la razionalizzazione della gestione



delle attività o per lo svolgimento delle procedure di individuazione e/o selezione di un nuovo Affidatario.

5. E' vietato il rinnovo tacito.

6. E' facoltà inderogabile ed insindacabile del Comune di Alseno addivenire ad una risoluzione del contratto in qualsiasi momento, con preavviso di tre mesi, per i seguenti motivi: ragioni di pubblico interesse; gravi o provate inadempienze contrattuali quali ad esempio il mancato o eccessivo ritardo nel pagamento delle utenze per oltre novanta giorni, la mancata o l'impropria o la non qualificata manutenzione dell'immobile e dei suoi impianti secondo le specifiche tecniche richiamate nel "Piano di conduzione tecnica" come accertato dall'ufficio tecnico comunale preposto, la mancata realizzazione nei modi e nei tempi del "Progetto di gestione dell'impianto sportivo". Nel caso le inadempienze siano numerose, frequenti e gravi da rendere impossibile la prosecuzione del contratto, il Comune potrà deliberare la risoluzione del contratto dopo aver redatto apposito verbale di consistenza e senza pregiudizio per eventuali risarcimenti di danni.

7. L'affidamento in gestione si intenderà risolto di diritto in caso di scioglimento o cessazione attività del Gestore.

8. L'affidamento in gestione non può essere abbandonato o sospeso, per alcuna causa senza il preventivo benestare dell'Amministrazione Comunale, salvo causa di forza maggiore da documentare adeguatamente. In caso di arbitrario abbandono o sospensione l'Amministrazione Comunale potrà surrogarsi al Gestore per l'esecuzione d'ufficio con riserva di quantificare i possibili danni diretti e indiretti prodotti alla collettività e all'Amministrazione medesima.

9. Ogni comunicazione del Comune attinente a quanto costituisce oggetto del contratto sarà inviata a mezzo PEC, oppure raccomandata A.R..

10. E' altresì prevista la risoluzione contrattuale di comune accordo fra le parti.

ART. 21 - VERIFICHE E CONTROLLI DELLA GESTIONE

1. L'Amministrazione realizza controlli e verifiche sulla gestione degli impianti sportivi affidati precisati nelle convenzioni stipulate dall'Amministrazione con i soggetti Gestori.

2. Le metodologie di controllo sulla gestione degli impianti sportivi affidati a soggetti terzi si fondano in ogni caso sull'individuazione di "elementi chiave" misurati mediante indicatori e parametri quantitativi, qualitativi, di frequenza o temporali, riferibili principalmente:

2a. alle interazioni organizzative esplicitate;

2b. al quadro delle prestazioni complessive;

2c. a livelli qualitativi definiti nella convenzione;

2d. all'evoluzione dei profili economici dei servizi affidati.

3. Le convenzioni possono prevedere anche metodi di verifica della qualità percepita dagli utenti, nonché soluzioni sperimentali per la rilevazione dell'impatto effettivo delle prestazioni sul contesto socio-economico interessato.



4. L'Amministrazione può definire ulteriori indirizzi specifici per la definizione dei processi di controllo sulla gestione degli impianti sportivi affidati a soggetti terzi.

ART. 22 - BILANCIO SOCIALE DELLA GESTIONE

1. La gestione degli impianti sportivi può essere oggetto di analisi da parte dell'Amministrazione, in collaborazione con il Gestore, per la rilevazione dell'impatto della stessa sul contesto sociale ed economico di riferimento.
2. Le caratteristiche essenziali degli strumenti e delle metodologie di analisi di cui al precedente comma 1 possono essere indicate nelle convenzioni di gestione o nei contratti di servizio.
3. I risultati dell'analisi realizzata in base a quanto previsto dai precedenti commi sono composti ed elaborati dall'Amministrazione in un quadro organico, che permetta di prendere in esame il bilancio sociale della gestione degli impianti sportivi.
4. Il Gestore deve fornire all'Amministrazione i dati e le informazioni utili alla realizzazione del bilancio sociale.

ART. 23 -DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DI RINVIO

1. Sono fatte salve le convenzioni in essere all'entrata in vigore del presente regolamento: di comune accordo tra le parti queste potranno essere aggiornate con le disposizioni compatibili presenti nel Regolamento, salvaguardando la continuità operativa alla gestione degli impianti sportivi medesimi.
2. Per ogni altro aspetto inerente le attività sportive ed i profili di sicurezza degli impianti sportivi è fatto rinvio alla normativa vigente in materia.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme contenute in altri atti regolamentari precedenti.

ART. 24 – CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE

1. Qualsiasi controversia che possa derivare dalla convenzione che dovesse sorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, esecuzione e risoluzione della medesima dovrà essere oggetto di un'iniziativa volta alla ricerca di una composizione bonaria.
2. Nel caso di mancato raggiungimento di un'intesa entro un periodo di 30 giorni dalla richiesta scritta di una delle parti, la controversia sarà demandata all'autorità giudiziaria competente.
3. Il Foro competente in via esclusiva è quello di Piacenza.

ART. 25- ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.



ALLEGATO A

CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI (ARTICOLO 3, COMMA 2)

A. Impianti sportivi privi di rilevanza economica, dotati di complessità strutturale e gestionale, con rilevanza d'uso pubblico sociale anche in relazione alle diversificate attività sportive che vi si possono praticare, riferibili al territorio comunale, destinati ad accogliere manifestazioni ed attività sportiva agonistica e non agonistica;

A1. Campo di calcio della frazione di Lusurasco denominato "Busasca" ed annessi spogliatoi;

A2. Impianto campi calcio del Capoluogo denominato "S.Martino" ed annessi spogliatoi;

A3. Impianto polivalente per il gioco del tennis/calciotto e da un campo specifico per il calciotto, con annessi servizi e spogliatoi, ubicati nel Capoluogo, nell'area denominata "Campo giochi scuola media";

A4. Palazzetto dello Sport posto nel Capoluogo;

B. Impianti sportivi di base privi di rilevanza economica di scarsa complessità strutturale e gestionale, con rilevanza d'uso pubblico sociale correlata principalmente alla libera fruizione nel contesto territoriale in cui sono collocati;

B.1. Campetto di calcio area verde via Manzoni nel Capoluogo;

B.2. Campetto di calcio area verde nella frazione di Chiaravalle della Colomba;

B.3. Impianto polivalente via Rivarossa in frazione Castelnuovo Fogliani;

C. Palestre e impianti sportivi di uso scolastico, privi di rilevanza economica, soggetti a particolari modalità di utilizzo, anche nel rispetto di quanto previsto al comma 26 dell'articolo 90 della Legge n°289/2002 e s.m.;

C.1. Palestra "Scuola media" nel Capoluogo.